



**REGIONE  
LAZIO**



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO-DIREZIONE GENERALE  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PALOMBARA SABINA**  
Viale Risorgimento 26 - 00018 Palombara Sabina  
Tel 0774635051 - Fax 077466029 - email:  
rmic8ak00e@istruzione.it



## INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

**Informativa sul rischio da alcol dipendenza per il personale docente, sul divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e sull'obbligo della sorveglianza sanitaria**

### 1. Premessa

Secondo gli attuali riferimenti normativi in vigore, l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado rientra tra quelle ritenute ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. È vietata pertanto l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e chiunque svolga la mansione di docente può essere sottoposto a controllo sanitario mirato ai sensi della normativa in vigore, effettuato dal Medico Competente o dai servizi SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) dell'ASL competente per territorio.

### 2. Riferimenti normativi

<p><b>Legge 30 marzo 2001, n. 125</b> (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati)</p>	<p>"Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche" (art.15)</p> <p>"Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, (comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,</p>
--	---

	ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali" (comma 2)
<p>Questa legge regola la problematica dei rischi conseguenti all'assunzione di alcol da parte dei lavoratori, stabilendo agli articoli 1, 2 e 15 quattro fondamentali principi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'assunzione di bevande alcoliche durante l'attività lavorativa incrementa il rischio di provocare infortuni sul lavoro o danni a terze persone;</li> <li>2. al fine di eliminare tale rischio è vietato assumere o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi;</li> <li>3. a fini di prevenzione, è prevista l'effettuazione di controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro da parte dei medici competenti, o dei medici del lavoro dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (di seguito SPReSAL);</li> <li>4. il lavoratore affetto da patologie alcol correlate ha diritto ad accedere a programmi terapeutico-riabilitativi, conservando il proprio posto di lavoro.</li> </ol>	
<b>Provvedimento del 16 marzo 2006</b> (Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche)	Comprende un elenco di 14 attività lavorative tra cui rientra "l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado".
<b>D. Lgs. 81/2008</b> (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)	<p>"Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti". (art. 41)</p> <p>"Entro il 31 dicembre 2009, con il accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza". (D. Lgs 106/2009, art. 41, comma 4 bis)</p>

### 3. Obblighi del datore di lavoro

Nei luoghi di lavoro nei quali si effettuano le attività lavorative incluse nell'allegato 1 dell'Intesa Stato – Regioni del 16 marzo 2006 (ad es. le istituzioni scolastiche) il Datore di Lavoro deve prevedere l'applicazione delle seguenti misure di prevenzione:

- informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sullo specifico rischio:
  - l'assunzione di alcolici è un rischio aggiuntivo, di tipo comportamentale, che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone;
  - il rischio di andare incontro ad infortuni sul lavoro legati al consumo di bevande alcoliche è proporzionale ai livelli di alcolemia ed aumenta in maniera notevole soprattutto in situazioni di 'alcolemia elevata';

Non si deve infatti dimenticare che "il luogo di lavoro non è il luogo nel quale possa trovare tutela incondizionata la libertà personale di seguire pratiche pericolose per la propria salute, perché tale libertà va temperata col diritto degli altri lavoratori o dei terzi di non subire pregiudizio a causa del comportamento alterato dall'assunzione di sostanze alcoliche, tenuto da altri lavoratori".

- informazione dei lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di iniziare l'attività lavorativa a rischio, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, in quanto gli effetti di tale assunzione possono comportare un rischio infortunistico aggiuntivo; il riscontro di un'alcolemia positiva comporterà comunque un temporaneo allontanamento dalla mansione a rischio a seguito della formulazione del giudizio di non idoneità temporanea formulato dal medico competente.

A differenza della circolazione stradale ove è ammesso un tasso di alcool fino a 0,5, per quanto riguarda il lavoro il **tasso rilevato deve essere = 0**.

**ATTENZIONE:** per risultare negativi occorre

- astenersi dal bere anche solo modiche quantità già DUE/TRE ORE PRIMA dall'inizio dell'orario di lavoro;
  - meglio ancora, prevedere assenza di assunzione di alcolici NELLE OTTO ORE PRECEDENTI l'inizio dell'orario di lavoro.
- **divieto di somministrare o assumere bevande alcoliche** negli ambienti e nelle attività di lavoro.
  - sorveglianza sanitaria da parte del medico competente finalizzata:
    - ad escludere eventuali condizioni di alcol dipendenza;
    - alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche attraverso l'esecuzione di test alcolimetrici senza preavviso, sia in campioni predefiniti di lavoratori, sia selezionati in modo randomizzato, con documentazione dei risultati ottenuti.

#### 4. Compiti del Medico competente

Nell'espletamento della sorveglianza sanitaria, Il Medico Competente (MC) assolve a due funzioni nei confronti del lavoratore:

- preventiva, finalizzata alla tutela della salute del lavoratore (e, nel caso dell'alcol, anche alla salvaguardia della sicurezza, incolumità e salute di terzi) che culmina con l'espressione del giudizio di idoneità/inidoneità alla mansione specifica;
- di promozione della salute individuale in sede di visita medica, che va dal rilascio di semplici informazioni sull'alcol e sui rischi connessi al suo consumo, a interventi brevi, finalizzati alla modifica dei comportamenti, in caso di lavoratori con consumo a rischio o dannoso, fino all'invio presso i servizi specialistici.

La sorveglianza sanitaria prevede 2 momenti importanti:

1. accertamento dell'assenza di consumo di alcol "in acuto" precedentemente o durante l'attività di servizio del lavoratore, effettuato dal medico competente mediante test alcolimetrico su aria espirata;
2. verifica di assenza di condizione cronica di alcol dipendenza mediante visita medica con periodicità annuale.

##### 4.1 Accertamento dell'assenza di consumo di alcol "in acuto"

L'attività mirata alla prevenzione del rischio da assunzione di alcol deve seguire procedure che garantiscano la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.

Il lavoratore deve essere sempre informato, anche per iscritto, sui risultati degli accertamenti e sulle conseguenze degli stessi.

Il Datore di Lavoro comunicherà al MC, per iscritto, l'elenco nominativo dei lavoratori da sottoporre al controllo, provvedendo a garantire le condizioni di estemporaneità ed imprevedibilità dei controlli. Tali accertamenti, svolti secondo procedure predefinite, condivise con il RLS e preventivamente comunicate a tutti i lavoratori, saranno effettuati senza preavviso nell'ambito dello svolgimento della lavorazione a rischio.

In caso di positività, il MC, sulla base della propria valutazione, potrà effettuare un ulteriore controllo sull'aria espirata con un intervallo temporale superiore a 10 minuti, preferibilmente tra 15 e 20 minuti. Nel caso in cui il MC rilevi l'avvenuta assunzione di alcolici in un lavoratore, deve esprimere un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione e valutare i tempi della stessa in funzione del quadro clinico rilevato.

Il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito da parte del Datore di Lavoro ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico conseguente alla sua condizione.

Per principio di precauzione lo stesso provvedimento verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi all'accertamento, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento.

Conseguentemente, il MC dichiarerà che *"non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari"* e il Datore di Lavoro provvederà a sospendere in via cautelativa il lavoratore dalla mansione a rischio.

Il risultato dell'esame dovrà essere refertato, in duplice copia con le generalità del lavoratore e dell'operatore che esegue il test, il luogo in cui è stato eseguito l'esame, la data, l'ora e l'esito del test. Il lavoratore può chiedere che vengano riportate sul verbale eventuali dichiarazioni. Una copia del referto deve essere consegnata al lavoratore.

In caso di riscontro di positività, la misurazione deve obbligatoriamente essere confermata per determinazione diretta dell'alcolemia, previo ottenimento del consenso informato.

Le eventuali controanalisi, che possono essere richieste dal lavoratore entro 10 giorni dalla comunicazione della positività del test di conferma, sono eseguite dal laboratorio di riferimento regionale alla presenza del lavoratore, che potrà eventualmente avvalersi della presenza di un legale e/o consulente tecnico di fiducia, entro 30 giorni dal recepimento della richiesta del lavoratore. I costi delle eventuali controanalisi sono a carico del lavoratore.

#### **4.2 Sorveglianza sanitaria per la verifica della condizione cronica di alcol dipendenza**

Tale sorveglianza si articola in una visita annuale nella quale al lavoratore viene somministrato un questionario per la rilevazione di eventuali comportamenti a rischio di alcol dipendenza, integrato dall'esame clinico generale e da esami ematochimici specifici, se ritenuti necessari dal medico competente (MC).

L'invio ai servizi alcologici per consulenza specialistica da parte del MC avviene nel caso di sospetto di alcol dipendenza emerso nel corso della sorveglianza sanitaria: in questo caso il MC richiede, con oneri a carico del datore di lavoro, una consulenza specialistica alcologica al fine di ottenere una valutazione diagnostica rispetto alla dipendenza e l'eventuale proposta di immediata presa in carico, qualora ritenuto necessario. La consulenza specialistica da parte dei servizi alcologici deve concludersi possibilmente non oltre 60 giorni dal momento della prima visita.

L'iter di valutazione deve concludersi con una certificazione che espliciti l'esito degli accertamenti da trasmettere al MC.

Nel caso di diagnosi di assenza di dipendenza il lavoratore adibito alle attività a rischio sarà comunque sottoposto a specifico monitoraggio individualizzato per almeno 6 mesi a cura del MC.

Nel caso di diagnosi di dipendenza il lavoratore, per essere riammesso all'esercizio delle mansioni lavorative a rischio, dovrà sottoporsi ad un programma terapeutico individualizzato. L'esito positivo del programma terapeutico potrà essere certificato dai servizi alcolologici dopo almeno 12 mesi di remissione completa dall'uso di sostanze alcoliche.

Al termine del percorso specialistico di recupero il MC, acquisita la valutazione favorevole dello specialista alcolologo, comunica al lavoratore e al DL la cessazione dei motivi che hanno richiesto l'allontanamento temporaneo dalla mansione a rischio del lavoratore, esprimendo il giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs 81/2008.

Per principio di precauzione, l'allontanamento temporaneo del lavoratore dalla mansione a rischio verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e agli eventuali successivi accertamenti, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento. Conseguentemente, il MC dichiarerà che *"non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire la visita o gli accertamenti sanitari"* e il DL provvederà a sospendere in via cautelativa il lavoratore dalla mansione a rischio.

#### **4.3 Gestione di singoli casi di lavoratori in sospetto o evidente stato di intossicazione acuta da alcol**

La presenza di lavoratori in evidente stato di ebbrezza/intossicazione acuta da alcol rappresenta una situazione di emergenza, contro cui è opportuno predisporre una procedura per fronteggiare i casi di lavoratori che hanno assunto bevande alcoliche e che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione, in particolare per il rifiuto di abbandonare temporaneamente la mansione.

Tale procedura, definita a priori in accordo con l'RLS e resa nota a tutti i lavoratori, dovrà prevedere in modo chiaro quando, da chi e con quali modalità il lavoratore debba essere immediatamente allontanato dalla mansione a rischio e quali provvedimenti debbano essere assunti.

Per principio di precauzione il lavoratore che presenta i sintomi di uno stato di ebbrezza o intossicazione acuta da alcol deve essere temporaneamente allontanato dalla mansione a rischio, almeno sino alla giornata successiva.

La segnalazione di sospetto, in via cautelativa e riservata, dovrà essere fatta in forma scritta dal Datore di Lavoro al MC che provvederà a verificarne la fondatezza, anche effettuando una visita periodica anticipata.

### **5. Inquadramento diagnostico delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol**

Secondo la classificazione internazionale ICD-10 dell'OMS, l'alcol è sostanza psicotropa capace di indurre dipendenza. È inoltre una sostanza tossica per il nostro organismo e

cancerogena, causa di circa 60 differenti condizioni di malattia e infortunio, di danni sociali, mentali ed emotivi.

### Come capire quanto si beve

Il modo più semplice per farlo è contare il numero di bicchieri di bevande alcoliche bevuti. Un bicchiere di vino (in genere 125 ml), una birra (in genere 330 ml), oppure un bicchiere di superalcolico (40 ml) contengono la stessa quantità di alcol, pari a circa 12 gr.



L'OMS da tempo ribadisce che non esistono livelli di consumo di alcol sicuri per la salute ma esistono diversi livelli di rischio. In base a tali livelli vengono definite le seguenti modalità di consumo:

<b>Consumo a basso rischio</b>	Livello di consumo <b>inferiore a 20 grammi di alcol</b> (1-2 U.A.) al giorno per le donne adulte, <b>a 40 grammi</b> (2-3 U.A.) al giorno per gli uomini adulti.
<b>Consumo a rischio</b>	Livello di consumo o modalità di bere che <b>supera le quantità a basso rischio</b> e che può determinare un rischio nel caso di persistenza di tali abitudini.
<b>Consumo dannoso</b>	Modalità di consumo che <b>causa danno alla salute</b> , a livello fisico o mentale. A differenza del consumo a rischio, la diagnosi di consumo dannoso può essere posta <b>solo in presenza di un danno alla salute</b> del soggetto correlabile al consumo di alcol.
<b>Alcol dipendenza</b>	Insieme di fenomeni fisiologici, comportamentali e cognitivi in cui l'uso di alcol riveste per l'individuo una priorità sempre maggiore rispetto ad abitudini che in precedenza avevano ruoli più importanti. Il termine "alcol dipendenza" trova una sua precisa collocazione nei criteri classificativi dell'OMS (ICD 10) secondo cui la sindrome di dipendenza si ha quando sono presenti tre o più dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bisogno imperioso o necessità di consumare dell'alcol (craving);</li> <li>• perdita di controllo: incapacità di limitare il proprio consumo di alcol;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sindrome di astinenza;</li> <li>• sviluppo di tolleranza;</li> <li>• abbandono progressivo degli altri interessi e/o del piacere di consumare l'alcol;</li> <li>• consumo continuo di alcol nonostante la presenza di problemi ad esso legati.</li> </ul>
--	--

L'inquadramento diagnostico delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol avviene in base a criteri diagnostici comunemente accettati a livello internazionale: è alcol dipendente un soggetto che sviluppa sintomi cognitivi, comportamentali e fisiologici correlati all'uso ripetuto di alcol, evidenziato da:

1. compromissione fisica: astinenza, tolleranza e/o problemi organici alcol correlati (cirrosi, danni neurologici);
2. compromissione psichica: persistenza nell'uso nonostante il peggioramento di situazioni fisiche o psicologiche;
3. compromissione sociale: riduzione delle attività socio-relazionali (problemi lavorativi, problemi familiari, divorzio, isolamento sociale);
4. perdita di controllo o desiderio patologico (craving);
5. tentativi di ridurre o controllare l'uso dell'alcol;
6. assunzione in quantità superiori o per tempi più lunghi di quanto previsto dal soggetto;
7. grande quantità di tempo speso per procurarsi e/o assumere alcol;
8. comportamenti dettati dalla perdita di controllo e dal desiderio patologico associati o meno a tolleranza e astinenza fisica

Di seguito vengono riportati gli elementi indicativi per la possibile assunzione acuta di alcol che determini una condizione di rischio nello svolgimento delle attività, incluse nell'allegato 1 dell'Intesa Stato – Regioni:

<b>FASCIA A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alito "alcolico";</li> <li>• ha portato alcolici in azienda;</li> <li>• è stato visto bere alcolici sul lavoro od in pausa pranzo;</li> <li>• difficoltà di equilibrio;</li> <li>• evidente incapacità a guidare un mezzo;</li> <li>• si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se richiamato;</li> <li>• tremori agli arti superiori.</li> </ul>
<b>FASCIA B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• incapacità a comprendere un ordine semplice;</li> <li>• ha difficoltà a parlare;</li> <li>• instabilità emotiva;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ha provocato incidenti-infortuni con modalità ripetute;</li> <li>• assenteismo;</li> <li>• almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal week-end.</li> </ul>
<b>FASCIA C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini;</li> <li>• calo del rendimento;</li> <li>• disattenzione;</li> <li>• ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa;</li> <li>• litigiosità con i colleghi di lavoro;</li> <li>• frequenti ritardi all'entrata</li> </ul>

#### 6. Sanzioni a carico dei lavoratori

La violazione del divieto di assunzione di bevande alcoliche all'interno della scuola è punita con la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2.582,28, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, della Legge n. 125/2001.

Il rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore soggetto al divieto di assunzione di bevande alcoliche, di sottoporsi al controllo sanitario, può integrare la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/08 che prevede l'arresto fino ad un mese o l'ammenda da € 200 a € 600.

Diversamente, il comportamento del lavoratore colto in stato di ebbrezza, ma non destinatario del divieto di assunzione di bevande alcoliche, dovrà essere valutato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2086, 2104 e 2106 c.c., ai fini dell'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della L. n. 300/1970, che dispone in merito al relativo procedimento.



Dirigente Scolastico  
(Prof. Anna Vicidomini)

*Anna Vicidomini*